

## Controversie di modesta entità - Portogallo



La versione originale in lingua [pt](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#).

### INDICE

- 1 [Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità](#)
  - 1.1 [Ambito di applicazione, limiti di valore](#)
  - 1.2 [Applicazione del procedimento](#)
  - 1.3 [Moduli](#)
  - 1.4 [Rappresentanza da parte di un avvocato](#)
  - 1.5 [Norme relative all'assunzione di prove](#)
  - 1.6 [Procedura scritta](#)
  - 1.7 [Contenuto della decisione](#)
  - 1.8 [Rimborso delle spese](#)
  - 1.9 [Possibilità d'impugnazione](#)



### 1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

L'ordinamento portoghese prevede un procedimento speciale semplificato applicabile alle controversie cui si riferisce la presente domanda.

#### 1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il procedimento semplificato speciale per esigere l'adempimento di obblighi pecuniari considerati di scarso valore o derivanti da operazioni commerciali si applica agli importi che non superino i 15 000,00 EUR.

#### 1.2 Applicazione del procedimento

Il procedimento è facoltativo.

#### 1.3 Moduli

Nell'ordinamento portoghese non vi sono moduli per le azioni dichiarative.

#### 1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Il regime di assistenza legale si applica a tutte le istanze a prescindere dalla natura della causa.

Nelle cause di valore pari o inferiore a 5 000 EUR, se le parti non hanno nominato un rappresentante legale o se questi non si presenta all'udienza in cui si svolge il contraddittorio e viene pronunciata la sentenza, è il giudice che procede all'interrogatorio dei testimoni.

### **1.5 Norme relative all'assunzione di prove**

Per quanto riguarda la raccolta di prove questo procedimento prevede disposizioni meno rigorose e più flessibili rispetto alla normale azione dichiarativa.

L'intento di ridurre il livello di rigore e aumentare la flessibilità si traduce nelle seguenti regole istruttorie:

- a) le prove vengono presentate all'udienza. Le parti possono presentare soltanto tre testimoni se l'importo da recuperare è inferiore a 5 000 EUR, o cinque testimoni negli altri casi. Tuttavia, non sono ammessi più di tre testimoni per ciascuno dei fatti che si vogliono provare, prescindendo dai testimoni che abbiano dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti;
- b) l'udienza si svolge entro trenta giorni. Se il valore dell'azione è inferiore a 5 000 EUR non è necessario stabilire una data in accordo con gli eventuali rappresentanti legali;
- c) se il valore dell'azione è inferiore alla soglia suddetta, l'assenza di una delle parti, anche nel caso che sia giustificata, non è motivo di rinvio dell'udienza, né lo è l'assenza dei rappresentanti legali, sebbene sia giustificata;
- d) se il valore della causa è superiore alla soglia suddetta ed è necessario rinviare l'udienza, questa avrà luogo entro i successivi trenta giorni. Non è consentito un secondo differimento;
- e) se il giudice, per decidere adeguatamente, ritiene indispensabile condurre ulteriori indagini, sospende l'udienza al momento ritenuto più opportuno e stabilisce una data per le indagini, tenendo conto che il procedimento deve concludersi entro trenta giorni;
- f) la prova periziale è sempre presentata da un unico perito;
- g) dopo la presentazione delle prove, ciascuno dei rappresentanti legali può procedere ad una breve arringa.

### **1.6 Procedura scritta**

Questo procedimento si svolge oralmente, come gli altri.

### **1.7 Contenuto della decisione**

Le norme relative al contenuto della sentenza sono più flessibili, poiché la motivazione deve sempre essere sintetica, ossia chiara e concisa.

Inoltre, il giudice non deve scrivere la sentenza, ma la detta direttamente perché sia passata agli atti.

Anche la decisione giudiziaria da pronunciare nel caso che il convenuto, citato personalmente, non presenti contestazioni, ha una struttura molto più snella, in quanto l'unica azione del giudice, che avrà gli effetti di una sentenza, consiste nel conferire forza esecutiva alla domanda, salvo quando vi siano le condizioni per un'eccezione dilatoria o qualora la domanda sia manifestamente irricevibile.

Le eccezioni dilatorie (vizi procedurali tanto rilevanti che impediscono al giudice di statuire sulla domanda e lo inducono quindi ad assolvere il convenuto) oppure il rigetto della domanda dell'attore in quanto manifestamente infondata, sono possibili soltanto se assumono carattere evidente.

### **1.8 Rimborso delle spese**

Non esistono restrizioni.

Entro cinque giorni dalla pronuncia della decisione finale, le parti aventi diritto al rimborso delle spese inviano le rispettive note integrative al tribunale, affinché le inoltri alla parte soccombente.

La nota deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome della parte, numero della causa, nome del rappresentante legale o dell'ufficiale giudiziario;
- b) in una rubrica separata, gli importi versati dalla parte a titolo di spese processuali;
- c) in una rubrica separata, gli importi versati a titolo di spese;

d) in un'ulteriore voce di spesa si indicano gli onorari dei rappresentanti legali, tranne nel caso in cui tali importi siano superiori al 50% delle spese giudiziarie totali sostenute dalla parte soccombente e dalla parte vincitrice;

e) indicazione della somma da ricevere.

Le spese sono pagate direttamente dalla parte soccombente alla parte creditrice, fatte salve le disposizioni di cui all'[Articolo 540](#) del codice di procedura civile.

In conformità delle disposizioni del codice civile, la parte soccombente è tenuta a pagare i seguenti importi a titolo di rimborso spese:

a) importi relativi alle spese di giudizio della parte vittoriosa, in proporzione alla retribuzione;

b) gli importi versati dalla parte vittoriosa a titolo di spese;

c) il 50% delle spese giudiziarie totali pagate dalla parte soccombente e dalla parte vittoriosa, a titolo di rimborso delle spese sostenute da quest'ultima per gli onorari del rappresentante legale, su presentazione della suddetta nota integrativa;.

### 1.9 Possibilità d'impugnazione

Non vi sono norme proprie relative ai ricorsi in questo tipo di procedimento, poiché non vi sono esclusioni o limitazioni specifiche della possibilità di presentare ricorso. I ricorsi sono o meno ricevibili in conformità delle disposizioni generali.

#### Related links

Per informazioni supplementari si possono consultare i seguenti siti:

- <https://dre.pt/web/guest/home> - normativa online;
- <http://www.itij.mj.pt/> - banche dati giuridiche;
- <http://www.dgaj.mj.pt/> - Direzione generale per l'amministrazione della giustizia (informazioni sui dati di contatto degli organi giurisdizionali, sulle rispettive competenze territoriali e accesso alla pagina degli ufficiali giudiziari).

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 28/01/2019